



Giunta Regionale della Campania

Allegato 8
(Punto 3. del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°8/2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore

Dipendente: sig. Barra Alfredo nato a Salerno il 25/05/1956 matr. n. 16729

Avvocato: Monaco Pasquale Lucio – Piazza Carlo III n. 42 – Napoli

Oggetto della spesa: Risarcimento danni oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n 629510 del 12/09/2013, l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Advocatura ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (55) la sentenza n.32533/12 del Tribunale di Napoli.- Sez. Lavoro - (assegnata in data 16/09/2013 all'ex Settore 04 dell'AGC 07) depositata il 20/12/2012 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza e su richiesta dell'avv.Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 16/07/2013.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente sig. Barra Alfredo, della somma di € 2.272,41 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione del danno al saldo.

Il Tribunale di Napoli ha altresì condannato la Regione Campania alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00, con attribuzione all'avv. Monaco Pasquale Lucio.

Il Settore Stato Giuridico ed Inquadramento con nota prot. n.739362 del 25.10.2013 ha richiesto al Settore Trattamento Economico l'importo degli accessori da applicare alla predetta sentenza.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Advocatura con nota prot. n. 879008 del 20.12.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di precetto notificati a questa Amministrazione Regionale, ad istanza dell' avv. Monaco Pasquale Lucio e del dipendente sig. Barra Alfredo in virtù della sentenza n. 32533 del Tribunale di Napoli.

Alla luce delle predette note dell'A.G.C. Advocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22



Giunta Regionale della Campania

Allegato 8
(Punto 3. del dispositivo)

della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008, si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di risarcimento danni oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e le spese di giudizio con attribuzione all' avv. Varriale Pasolo.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- Che la U.O.D. 04, con nota prot.n. 836455 del 05.12.2013, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione regionale n. 92 del 01/04/2014), a sollecitare la quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;c
- Che la suddetta Struttura, con nota prot. n. 140094 del 26.02.2014, successivamente rettificata con nota prot. n. 224643 del 31.03.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.32533/12 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 20/12/2012 e notificata in forma esecutiva in data 16/07/2013.

TOTALE DEBITO

€ 5.293,99

Dipendente sig. Barra Alfredo, nato a Salerno (NA) il 25/05/1956 matr.n.16729

- | | |
|---|------------|
| • Risarcimento del danno per perdita di chance | € 2.272,41 |
| • Rivalutazione monetaria | € 486,41 |
| • Interessi legali su somme via via rivalutate maturati al 25.07.2014 | € 631,97. |
| • Competenze per spese legali avv. Monaco Pasquale Lucio | € 1.903,20 |
- Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 629510 del 12.09.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;



Giunta Regionale della Campania

*Allegato 8
(Punto 3. del dispositivo)*

- sentenza n. 32533/12 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 20.12.2012 e notificata in forma esecutiva in data 16.07.2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 23/04/2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

Area 7 A.G.C. AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE, STUDIO, ORGANIZZAZIONE E METODO

VIA S. LUCIA N.81
80132 NAPOLI

CC 901/11

N. Pratica: Trasmissione sentenza n.32533/12 resa dal Tribunale di
Oggetto: Napoli sezione Lavoro nei confronti di Barra Alfredo

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto, resa dal Tribunale di Napoli.

Si invita, pertanto, Codesto Settore a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Fabrizio Nicotro

32533

901/11
AW. JILA2 copie Es. proc.
2 copie Es. attrTRIBUNALE DI NAPOLI
1^a Sezione Lavoro e PrevidenzaREPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Xerografia GRATIS

11/2/13
82/213

TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Lavoro e Previdenza

IL GIUDICE dott. Carla Musella quale giudice del lavoro all'udienza del 20.12.2012 pronuncia,
a norma dell'art. 429 c.p.c mediante lettura del dispositivo e della motivazione, la seguente

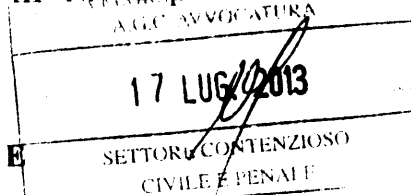
SENTENZA

11830
D.V.

16 LUG 2013

Nella causa iscritta al n. 31942/010 RG

TRA

BARRA ALFREDO rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Lucio Monaco, elettivamente
domiciliato in NAPOLI PIAZZA CARLO III N. 42 presso lo studio dell'avv. Vittoria
PANZARELLA

RICORRENTE

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avv. ALBA DI LASCIO, elettivamente domiciliata in Napoli, Via S. Lucia, 81

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 14.7.2010 BARRA ALFREDO, dipendente della REGIONE titolare di
posizione organizzativa di unità complessa livello A per l'anno 2000 e di livello A per l'anno 2001,
con conferma negli anni successivi sino ad oggi, agisce per l'accertamento del proprio diritto al
risarcimento del danno da perdita di chances per la mancata definizione negli anni 2000 e 2001 del
sistema di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato; danno quantificato
in € 4544.82 oltre accessori.

Il ricorrente pone a fondamento della domanda il CCNL del 31.3.1999, che ha classificato il
personale in quattro categorie, previsto per il personale della categoria D la istituzione di un'area
delle posizioni organizzative. Il contratto decentrato integrativo ALL'ART. 11 stabilisce la
assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato e suddivide le posizioni
organizzative in tre livelli, rispettivamente contrassegnati dalle lettere A, B e C.

In relazione all'incarico conferito, il ricorrente ha percepito la retribuzione di posizione di €
7230.40 a far data dal 2000 e di € 11362.05 a far data dal 2001. Ai sensi dell'art. 11 del CCDI per
le posizioni organizzative è prevista oltre alla retribuzione di posizione una retribuzione di risultato

annua, pari al 20% della retribuzione di posizione, *previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di Giunta n. 8493 del 22.11.1998.*

Il sistema di valutazione negli anni 2000 e 2001 non è mai stato definito per colpevole inerzia della Amministrazione, non avendo il nucleo di valutazione messo a punto il sistema di valutazione benché incaricato già dall'anno 1998. L'assenza dello schema di valutazione ha impedito l'apprezzamento dei risultati raggiunti e della loro corrispondenza agli obiettivi prefissati, con la conseguenza della mancata corrispondenza della retribuzione di risultato, condizionata dall'esito di detta valutazione.

Di qui il diritto al risarcimento del danno derivato dalla perdita di *chances* ovvero dalla perdita della concreta possibilità di percepire la retribuzione di risultato; sotto questo profilo l'istante afferma che la prova della apprezzabile possibilità di conseguire un risultato positivo deriva dalla mancanza di revoca anticipata e dalla riconferma dell'incarico per gli anni successivi a quelli oggetto di giudizio.

La REGIONE CAMPANIA costituitasi chiede il rigetto della domanda, affermando che l'istante ha una mera aspettativa.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Come affermato dalla giurisprudenza allegata dal ricorrente (vedi tra le tante Corte d'appello di Napoli sentenza 2644/2010), la *chance*, ovvero la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, *id est* la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione all'integrità del patrimonio, la cui risarcibilità è, quindi, conseguenza immediata e diretta del verificarsi d'un danno concreto ed attuale. (*ex pluribus* Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n. 2167, 19.12.85 n. 6506, Cass. 13.12.2001 n. 15759, 18 marzo 2003 n. 3999).

Il creditore a tali fini ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta colpevole dell'altra parte, della quale il danno risarcibile deve essere la conseguenza immediata e diretta.

Nella fattispecie di causa la condotta illegittima della REGIONE consiste nella mancata definizione del sistema di valutazione propedeutico alla valutazione dei risultati dai parti dei dirigenti ed al concreto pagamento della retribuzione di risultato in favore dei titolari di posizione organizzativa.



A tale riguardo si precisa che l'art. 10 del CCNL del 31.3.1999 prevede che per il personale della categoria D titolare di posizioni organizzative il trattamento economico accessorio fosse composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, con assorbimento di ogni altra competenza accessoria ed retribuzione, compreso il compenso per il lavoro straordinario. L'importo della retribuzione di posizione era previsto da un minimo di lire 10 milioni ed un massimo di lire 25 milioni annui lordi per tredici mensilità, demandando a ciascun ente la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative. Per la retribuzione di risultato lo stesso articolo 10 prevede un importo variabile dal 10 al 15% della retribuzione di posizione, da corrispondere a seguito di valutazione annuale.

La norma collettiva ha trovato attuazione nel contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della giunta regionale, stipulato in data 9.12.1999. In particolare l'art. 11 ha istituito tre tipi di posizione organizzativa, stabilendo per l'anno 2000 un valore della posizione organizzativa di livello A (quale è stata pacificamente assegnata al ricorrente) di lire 22 milioni. Ha previsto una **retribuzione di risultato annua**, per l'anno 2000 e seguenti, pari al 20% della retribuzione di posizione, *previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di Giunta n. 8493 del 22.11.1998.*

La definizione del sistema di valutazione costituisce oggetto di un'obbligazione di *facere* da parte del datore di lavoro, in quanto condizione per la attribuzione del trattamento economico riconosciuto dalla contrattazione collettiva al lavoratore. Ciò discende dalla considerazione che solo attraverso tale condotta la amministrazione poteva adempiere la obbligazione principale di corrispondere la retribuzione di risultato al verificarsi dei rispettivi presupposti, prevista insieme alla retribuzione di posizione quale sostitutiva di ogni altro trattamento accessorio, compresa la retribuzione per il lavoro straordinario.

La mancata definizione del sistema di valutazione costituisce dunque un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, come del resto affermato dalla prevalente giurisprudenza allegata. Occorre ora determinare il danno risarcibile in relazione al dato di fatto che, pur non avendo effettuato la valutazione, la REGIONE ha confermato l'incarico negli anni successivi al BARRA. Tale profilo è determinante nel ritenere provata la concreta possibilità di percepire la retribuzione di risultato.

Invero a norma dell'art. 9 del CCNL per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa gli enti tengono conto, oltre alla natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti nonché delle attitudini, capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D.

L'art. 12 del C.C.D.I., recante le disposizioni di attuazione del citato articolo 9, stabilisce i criteri generali per il conferimento degli incarichi da parte dei dirigenti, criteri che tengono conto:

- dell'esperienza maturata nell'ambito del servizio, settore ed area di coordinamento nello svolgimento dei programmi da realizzare (natura e caratteristiche dei programmi da realizzare)
- della formazione ed aggiornamento in servizio (requisiti culturali)
- delle abilità e capacità verificate nella attività lavorativa quotidiana (attitudini e capacità professionali)
- degli anni di servizio ed attività svolte nel percorso lavorativo nei ruoli regionali ed in regime di convenzione con la REGIONE (esperienza acquisita).

Pertanto nel conferimento degli incarichi per gli anni successivi al 2000/ 2001 la amministrazione ha doverosamente considerato e positivamente valutato la esperienza pregressa e la capacità verificata nella attività lavorativa quotidiana.

Si rileva inoltre che gli incarichi, a norma dell'art. 9 del CCNL, possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, con procedura in contraddittorio con il dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale.

Pertanto se il conseguimento di risultati negativi è causa di revoca anticipata dell'incarico esso è sicuramente motivo ostativo al rinnovo dell'incarico già conferito.

Da ultimo va anche evidenziato come l'esito della valutazione non è configurato dall'art. 9 del CCNL come normale dualismo tra esito positivo/ esito non positivo. Infatti è prevista come prima eventualità quella della valutazione positiva, costituente titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato. Soltanto successivamente è considerata la formalizzazione di una valutazione non positiva, obbligatoriamente preceduta dal contraddittorio con il dipendente, assistito dal sindacato, con procedura estesa anche alla eventualità di revoca anticipata: trattasi dunque non di un normale esito della valutazione, premiale dei più meritevoli, ma piuttosto di una connotazione *lato sensu* sanzionatoria.

Per le concorrenti considerazioni sopra esposte può affermarsi, con un margine di probabilità assai prossimo alla certezza, che in caso di predisposizione del sistema di valutazione da parte del nucleo a ciò preposto il ricorrente avrebbe conseguito una valutazione positiva, maturando così il diritto a percepire la retribuzione di risultato.

Frattandosi di valutazione probabilistica appare tuttavia congruo quantificare il danno in termini percentuali dell'importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione di risultato piuttosto che nell'intero importo della retribuzione di risultato.

Sulla scorta dei precedenti giurisprudenziali esibiti dallo stesso ricorrente appare equo determinare tale misura sulla base del 50% pari ad € 2272,41

La Regione va pertanto condannata al pagamento dell'importo richiesto di € 2272,41

Trattandosi di obbligazione risarcitoria sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo la disciplina comune delle obbligazioni di valore; non viene in questione l'art. 22' co 36 L. 724/1994, relativo agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

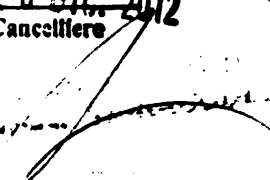
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la REGIONE CAMPANIA al pagamento in favore di BARRA ALFREDO della somma di € 2272,41 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione del danno al saldo.

Condanna la REGIONE alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00, con attribuzione all'avv. PASQUALE LUCIO MONACO.

Napoli 20.12.2012

IL GIUDICE
DR. CARLA MUSELLA

Tribunale di Napoli
Sezione di Lavoro
Il sottoscritto  in presente sentenza è stata
pronunciata in pubblica audienza del 20 DIC. 2012
Napoli, 20 DIC. 2012 Il Cancelliere



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano in possesso
chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente
Ministero di darvi assistenza e concorrervi quando siate
Copia conforme all'originale e intente

Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, si è
richiesta del.....

Napoli, 26.FEB. 2013. 90 NA Co (947)
IL CANCELLIERE

V° per autentica
Napoli, il 26.FEB. 2013
IL CANCELLIERE

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'avv. **Pasquale Lucio Monaco**, si notifici a mani il su esteso atto a:

- **REGIONE CAMPANIA** in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in **Napoli alla Via S. Lucia n° 81.**

Esposito Antonino
16 LUG 2013

UFFICIO LEGALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO



**Sentenza del Tribunale di Napoli – Sez.Lav.-
Numero 32533/2012
Dipendente Barra Alfredo
Avvocato Monaco Pasquale Lucio**

Diritti e onorari			1.500,00
			1.500,00
CPA	4%	1.500,00	60,00
			1.560,00
IVA	22%	1.560,00	343,20
TOTALE FATTURA			1.903,20
RITENUTA	20%	1.500,00	300,00
NETTO A PAGARE			1.603,20

